



**“MUTUALITA’, SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE”
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE**

STATUTO

TITOLO I : Costituzione e denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 : Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione e utilità sociale denominata “Mutualità, Solidarietà e Cooperazione”, in sigla “MUSOCO ONLUS”, di seguito indicata semplicemente come Associazione.

L'Associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva.

Articolo 2 : Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo di via Torino 11/c, 30172 Venezia-Mestre (VE).

La variazione di sede in ambito comunale non comporta modifica statutaria.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative, quali Filiali, rappresentanze ed Agenzie, anche altrove, e trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 3 : Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II : Scopo ed oggetto

Articolo 4 : Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di mutualità, solidarietà e cooperazione con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra i popoli e processi di sviluppo sostenibile.

L'Associazione si propone di attuare direttamente o tramite l'utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni disagiate ed in particolare dei giovani.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso:

- assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza tramite attività di cooperazione e solidarietà, anche a livello internazionale, inclusi interventi di aiuto umanitario;
- istruzione anche tramite scambi come possibilità di incontro tra culture, saperi e lingue, anche a livello internazionale;
- attività di formazione, di studio e di ricerca, anche a livello internazionale;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- tutela dei diritti civili;
- ogni altra attività utile, connessa al perseguimento delle finalità di mutualità, solidarietà e cooperazione, ivi compreso iniziative di raccolta fondi e accettazione di liberalità in denaro o in natura, nel rispetto della normativa in materia.

Dette attività saranno svolte tramite interventi sociali, culturali ed economici tesi a favorire la civile convivenza e la valorizzazione delle risorse umane, ambientali e d'interesse storico e artistico.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione persegue le proprie finalità e realizza le sue attività ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 5 : Operatività

L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- svolgere la propria attività in collaborazione, in convenzione o in associazione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

Articolo 6 : Proventi

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione:

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III : Soci

Articolo 7 : Qualifica

Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio tutti coloro - persone fisiche - che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Essi godono di elettorato attivo e passivo.

Le persone fisiche o giuridiche di diritto privato ed altre associazioni anche non riconosciute, che vantano particolari meriti di sostegno o promozione ovvero collaborazione con apporti continuativi, possono essere ammessi all'Associazione in qualità di socio benemerito. Essi non godono di elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 : Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione nell'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda del nuovo Socio deve essere effettuato comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione e impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

Articolo 9 : Categorie di Soci

Ci sono 4 (quattro) categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti.

Sono:

- fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ordinari: coloro che hanno versato la quota di ammissione e quella ordinaria annualmente stabilita;
- sostenitori: coloro che, oltre alle quote ordinarie, erogano contribuzioni supplementari, volontarie, straordinarie;
- benemeriti: le persone fisiche o giuridiche di diritto privato ed altre associazioni anche non riconosciute accettati e nominati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nel tempo a favore dell'Associazione. I soci benemeriti non godono di elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 : Quota di partecipazione

Le quote di partecipazione all'Associazione, apportate a qualsiasi titolo, sono intrasmissibili e non ripetibili, nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione entro 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo dell'esercizio.

Articolo 11 : Diritti e doveri

I Soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con i pagamenti) e di votare direttamente;
- eleggere gli organi sociali di direzione e di revisione ed essere eletti negli stessi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare le quote di partecipazione stabilite dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ai sensi della normativa vigente per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; inoltre, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In questi casi, nel rispetto della normativa vigente (in particolare dell'art. 10 comma 6 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460):

- i Soci che prestano la propria attività a titolo volontario, in modo gratuito o con rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
- coloro che, in caso di particolare necessità dell'Associazione, svolgono attività retribuita, lo faranno su incarico del Consiglio Direttivo e secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti.

Articolo 12 : Perdita della qualifica

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato in ogni tempo mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso alla data in cui sarà pervenuta al Presidente la manifestazione di volontà di recedere.

In caso di inadempienza alle norme legali e statutarie o a quelle di comportamento fissate dall'Assemblea, il Socio, per deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà deferito all'Assemblea che giudicherà, con voto segreto e dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. Potrà quindi disporre la sospensione dall'attività associativa e, nei casi più gravi, l'esclusione dall'Associazione. E' comunque ammesso ricorso alla clausola compromissoria.

Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla ripetizione delle quote versate, né all'abbuono di quanto dovuto per l'anno in corso.

In caso di mancata corresponsione della quota di partecipazione entro i termini massimi previsti dal presente statuto, il Socio verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio Direttivo, solo dopo aver regolato la propria morosità.

TITOLO IV : Organi sociali

Articolo 13 : Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 : Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci:

- almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale;
- presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia , in luogo facilmente accessibile;
- mediante avviso scritto (lettera, telefax, e-mail con conferma di ricezione, telegramma) inviato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ha il compito di:

- esaminare per l'eventuale approvazione il rendiconto o, se del caso, il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo, integrati da specifiche relazioni illustrative;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare le norme di comportamento dei Soci;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- eleggere il Presidente e, previa determinazione del numero complessivo dei componenti, gli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio, alla prima seduta, nominerà tra gli eletti i Vice Presidenti (in numero massimo di tre), di cui uno andrà ad assumere la funzione di Vicario e gli altri la funzione di coordinatori di sezioni territoriali dell'Associazione;
- eleggere l'eventuale Presidente Onorario, nonché le necessarie integrazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio (Presidente e membri) dei Revisori dei Conti;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sarà convocata altresì dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ove lo richieda, con idonea motivazione e per iscritto, almeno un decimo dei Soci, precisando gli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, o la rappresentanza, della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto di voto e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti i soci.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei due terzi dei Soci e con decisione assunta, in costanza del quorum, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il Segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due Scrutatori.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o dal componente dell'Assemblea a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15 : Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da un numero dispari di consiglieri, compreso il Presidente, stabilito dall'Assemblea fra 9 (nove) e 15 (quindici) membri.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, scelti tra i propri componenti, tra i quali il Consiglio Direttivo individuerà il Vice Presidente, mentre Presidente sarà di diritto il Presidente dell'Associazione. La funzionalità del Comitato Esecutivo verrà stabilita dal Consiglio con un apposito regolamento. I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo verranno presentati, di volta in volta e per opportuna conoscenza, al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina il Segretario del Presidente, anche estraneo al Consiglio, con il compito di assistere il Presidente nella stesura dei verbali delle riunioni e nelle altre funzioni presidenziali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Può altresì venire convocato, con le stesse modalità, anche d'iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante comunicazione scritta (nelle forme previste per l'Assemblea) inviata ai membri del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione, ovvero per telegramma inviato almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il Presidente.

Venendo meno uno o più Consiglieri, spetterà all'Assemblea ordinaria, in occasione della prima seduta utile, deliberare l'integrazione del Consiglio Direttivo; i neoeletti rimarranno in carica fino alla scadenza dei sostituiti, come originariamente stabilito dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete:

- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché del rendiconto/bilancio consuntivo dell'esercizio testé trascorso e del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso;
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- la nomina al suo interno di un Tesoriere incaricato per 3 (tre) anni, salvo rinnovo, di seguire gli aspetti finanziari della gestione. Accettato l'incarico il Tesoriere dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio il regolamento contenente le norme ed i criteri, improntati a prudenza ed oculatezza, da seguire nell'effettuazione degli investimenti, nonché il programma di massima ed i poteri di disposizione validi per la gestione delle risorse finanziarie;
- per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente a conoscenza della prossima Assemblea;
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni ed i rimborsi spese;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi;
- la costituzione di Comitati (scientifici, di studio, tecnici, ecc.) o Comitati di lavoro per le singole aree, quali ad esempio la logistica, le pubbliche relazioni, la comunicazione, la raccolta di fondi, ecc. Detti Comitati di lavoro saranno presieduti da un Consigliere e avranno compiti di progettazione dell'attività dell'Associazione e di giungere alla redazione di progetti, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. I componenti dei Comitati di coordinamento operativi possono essere anche soggetti tecnici non Consiglieri, Soci o non.
- l'appalto di lavori a terzi;

- il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Articolo 16 : Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti.

Presiede e dirige l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato Esecutivo.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e il Consiglio Direttivo e l'eventuale Comitato Esecutivo.

Ha il potere di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente Vicario, avendo contemporaneamente notiziato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Consiglio Direttivo, individuati preventivamente dal Consiglio stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente Vicario, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Al Vice Presidente o a taluni Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Direttivo poteri e compiti operativi, nonché la funzione di coordinamento dei Comitati.

Articolo 17 : Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli possibilmente tra i propri Soci, indicandone anche il Presidente.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio il compito di vigilare sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, controllare i libri sociali e contabili, la tenuta della contabilità, l'avvenuto rispetto delle normative legali, fiscali e statutarie attinenti alla regolare tenuta della contabilità. Deve inoltre predisporre relazioni ai rendiconti/bilanci consuntivi e preventivi, nonché effettuare periodiche verifiche della consistenza dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione. Degli accertamenti eseguiti viene redatto apposito verbale con obbligo di riferire, alla prima seduta utile, al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo, alle cui sedute i membri del Collegio debbono venire regolarmente invitati, con le modalità previste nei precedenti articoli, ed alle quali sarà loro impegno partecipare.

Articolo 18 : Presidente Onorario

Al Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 4, possono essere affidate soltanto funzioni di mera rappresentanza

dell'Associazione (Good Will Ambassador). Lo stesso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

TITOLO V : Patrimonio – Esercizio sociale

Articolo 19 : Patrimonio disponibile

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- eredità, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi (secondo disposizioni previste dalla Circolare Min. 31 dicembre 2007 punto (e) n. 5°/5 o successive).

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote di adesione;
- quote annuali associative;
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti, svolti come attività istituzionali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività associative non possono in alcun modo essere divisi o distribuiti fra gli associati, neppure in forma indiretta.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote di partecipazione all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

Articolo 20 : Esercizio sociale – Bilanci, conti o rendiconti

Il rendiconto/bilancio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto/bilancio consuntivo contiene, oltre agli impegni e le previsioni di incasso ed agli investimenti effettuati, tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto/bilancio economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI : Disposizioni finali

Articolo 21 : Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci, tra Associazione e Soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominata dagli altri due primi arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Articolo 22 : Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 febbraio 2011

Il Presidente

Giovanni Spaliviero